



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 56 – 11 Aprile 2024

Riunione del 3 aprile 2024

53.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) Vincenzo D'Ambra** n.q. di presidente della Hidros VolleyS. Irpino ASD
- 2) Hidros Volley S. Arpino ASD**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

1)- D'Ambra Vincenzo, n.q. di Presidente del Sodalizio Hidros Volley S. Arpino A.S.D., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 19, 21, 24, 28 e 29 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver eseguito in data 19.11.2022 mediante procedura on line il primo tesseramento dell'atleta T. S., senza la sottoscrizione del prescritto modulo F di tesseramento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.

2)- Il sodalizio Hidros Volley S. Arpino A.S.D., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 24, 28 e 29 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 21, 24, 28 e 29 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio Presidente D'Ambra Vincenzo, eseguito in data 19.11.2022 mediante procedura on line il primo tesseramento dell'atleta T. S., senza la sottoscrizione del prescritto modulo F di tesseramento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.

Il Tribunale Federale convocava, quindi, i suddetti incolpati per l'udienza del 3 aprile in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegava, l'avv. Giuseppe Militerni, per la Procura Federale mentre nessuno si collegava per il sig. Vincenzo D'Ambra e per il sodalizio Hidros Volley S. Arpino ASD.





Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e ritenuta provata *per tabulas* la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del sig. D'Ambra la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre ed a carico del sodalizio ASD Hidros Volley S. Arpino, la sanzione pecuniaria di € 300,00.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati;

Il Collegio

OSSERVA

con richiesta del 20 novembre 2023, il padre dell'atleta minorenni, chiedeva all'Ufficio Tesseramenti della FIPAV di revocare il tesseramento della figlia avvenuto ad opera della Hidros Volley in data 22/11/2022 per la stagione agonistica 2022/2023, in quanto né lui né la figlia avevano mai sottoscritto il modulo di tesseramento né avevano inviato il certificato medico per lo svolgimento dell'attività agonistica.

L'Ufficio tesseramento, chiedeva, con mail del 23 novembre 2023, al citato sodalizio l'invio a stretto giro di posta della suddetta documentazione.

Il 30 novembre il Sodalizio rispondeva di essersi accorto, soltanto a seguito della richiesta fatta dall'Ufficio Tesseramento, che l'archivio con i moduli di tesseramento ed i certificati medici, contenuto in una borsa, era stato evidentemente sottratto da ignoti ladri nel corso del furto avvenuto presso la Hidros Volley nel settembre precedente, non denunciato alle autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto in un primo momento sembrava che fossero stati rubati soltanto alcuni palloni, una bicicletta ed un tablet.

Con la stessa mail il Sodalizio precisava che, nella ricerca di eventuali copie della documentazione rubata, era stata fatta richiesta alla mamma dell'atleta, di inviare una copia del certificato medico a suo tempo rilasciato alla figlia e di cui la mamma era in possesso, senza tuttavia riceverlo.

A tale mail allegava la copia della denuncia presentata il 28/11/2023 presso i Carabinieri di Cesa.

Le medesime difese erano svolte dagli incolpati anche con le memorie difensive inviate alla Procura Federale prima e successivamente a questo Tribunale, allegando, ad integrazione delle deduzioni in esse contenute, oltre alla denuncia di furto, anche un modulo per la domanda di adesione a socio ordinario, sottoscritto dalla mamma dell'atleta, per la stagione 2022/2023, dal cui esame, a detta del presidente del sodalizio, discenderebbe la prova della completezza della documentazione relativa al tesseramento dell'atleta per la stagione 2022/2023.

Ritiene questo Tribunale, al contrario, che i documenti allegati dagli incolpati per dimostrare l'assenza di responsabilità in ordine alle violazioni disciplinari di cui all'atto di deferimento della





Procura Federale sopra trascritto, non siano idonei a dare la prova necessaria per escludere la responsabilità del presidente e del sodalizio incolpati.

Il modulo di domanda di ammissione a socio del sodalizio sottoscritto dalla madre dell'atleta, oltre ad essere un documento interno privo di validità in relazione alle norme disciplinari violate, non può certamente valere a dimostrare la presenza del modulo "F" di tesseramento, e lo stesso può dirsi anche per la denuncia di furto presentata dopo la richiesta dei documenti da parte dell'Ufficio Tesseramento, nella quale era scritto, in modo alquanto generico, che nella borsa rubata era contenuto *"l'archivio dei documenti riguardanti gli ultimi quattro anni di attività sportiva di pallavolo, in particolare i modelli "F" in originale, i certificati medici per attività sportiva agonistica e le ricevute delle convocazioni"*.

A parte ogni considerazione sulle modalità di tenuta e gestione di un archivio del genere, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale *"la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati"* (da ultimo Cass. n.32637/2022).

Risulta quindi insussistente la prova che valga ad escludere la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti di cui all'atto di deferimento sopra riportato che invece sono certi e non contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del sig. D'Ambra Vincenzo nella sua qualità di presidente della Hidros Volley S. Arpino ASD, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre;
- a carico del sodalizio Hidros Volley S. Arpino ASD in persona del suo legale rappresentante p.t. per responsabilità oggettiva, la sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento).

Roma, 10 Aprile 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Aprile 2024

